CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2702

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALLOCCA, VENTRE, SANDOMENICO, MASTELLA, AUGELLO, GARAVAGLIA, TROTTA, SEPPIA, ARMELLIN, MENZIANI, URSO GIACINTO, TAGLIABUE, SCOZIA

Presentata il 9 luglio 1981

Provvedimenti urgenti a favore dei titolari di farmacie della Campania e della Basilicata rese inagibili dal terremoto del novembre 1980

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta tende ad alleviare la situazione di grave disagio nella quale si sono venuti a trovare molti farmacisti, titolari di sedi farmaceutiche in zone colpite dal sisma, gli esercizi dei quali sono stati chiusi perché inagibili.

Il provvedimento si presenta particolarmente equo e capace di assicurare un'assoluta neutralità in ordine al normale regime di assegnazione delle sedi farmaceutiche per concorso. Si consideri, infatti, che per ogni esercizio assegnato in gestione provvisoria si presuppone l'intervenuta chiusura dell'esercizio del quale il gestore era titolare. Ad ogni definitiva assegnazione del gestore alla sede a lui affidata provvisoriamente corrisponde la disponibilità, per i concorsi, della sede della quale egli era titolare.

D'altro canto, sembra giusto utilizzare energie anche commerciali paralizzate dal sisma per assicurare l'assistenza farmaceutica in zone che ne sono prive e sembra equo che tale fine, di evidente pubblica utilità, sia perseguito con soluzioni che allevino i disagi di professionisti duramente colpiti dal terremoto senza peraltro pregiudicare, in alcun modo, quanti confidano nell'ordinario metodo concorsuale per conseguire la titolarità di una sede farmaceutica. Si confida pertanto nella rapida approvazione delle presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I farmacisti titolari di sedi farmaceutiche nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, dichiarate inagibili per effetto dei danni prodotti dal sisma del novembre 1980, hanno precedenza nell'assegnazione di sedi farmaceutiche in gestione provvisoria.

I predetti farmacisti possono richiedere l'assegnazione definitiva della sede conseguita in assegnazione provvisoria ovvero ritornare a quella di origine dietro domanda da presentare entro 60 giorni dalla ripristinata agibilità dei locali.

Il comma che precede si applica anche ai farmacisti titolari di sedi terremotate che già abbiano conseguito la gestione provvisoria di altra sede.